



Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 17 dicembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 26b cpv. 2

² I fornitori di prestazioni non possono fatturare le prestazioni secondo l'allegato 6 applicando le posizioni 3186.00, 3188.00 e 3189.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza del 29 settembre 1995² sulle prestazioni (OPre).

Art. 29 cpv. 6

⁶ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il capoverso 5.

II

¹ L'allegato 6 è modificato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 818.101.24
² RS 832.112.31

III

¹ La modifica del 13 gennaio 2021³ dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2021⁴ è modificata come segue:

Cifra IV cpv. 2

² Ha effetto sino al 31 marzo 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

IV

L'articolo 27a e l'allegato 7 hanno effetto con le modifiche apportate dopo il 13 gennaio 2021⁵.

V

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 novembre 2009⁶ sull'IVA

Art. 35 cpv. 2 lett. o

¹ Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

- o. persone autorizzate a eseguire analisi per il SARS-CoV-2 secondo l'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁷ per l'esecuzione di tali analisi;

2. Ordinanza del 4 giugno 2021⁸ sui certificati COVID-19

Art. 19 cpv. 1 lett. c e 1^{bis}

¹ Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:

- c. un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2. Devono essere adempiute le seguenti condizioni:
 - 1. L'analisi è stata eseguita da un laboratorio autorizzato secondo l'articolo 16 della legge sulle epidemie ed il test è ammessa nell'UE per l'emissione di un certificato COVID digitale dell'UE;

³ RU **2021** 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507, 563, 634

⁴ RS **818.101.24**

⁵ RU **2021** 115, 194, 274, 378

⁶ RS **641.201**

⁷ RS **818.101.24**

⁸ RS **818.102.2**

2. il campione è stato prelevato da una struttura secondo l'allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19;
3. il test non si basa su né un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva.

^{1bis} L'UFSP tiene un elenco aggiornato dei test rapidi SARS-CoV-2 e delle analisi immunologiche di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 secondo il capoverso 1 lettere b e c e lo pubblica sul proprio sito Internet.

3. Ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sull'assicurazione malattie

Art. 71e

Gli articoli 71a–71d si applicano all'assunzione dei costi dei:

- a. medicinali impiegati per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 e contenenti principi attivi elencati nell'allegato 5 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹⁰; nonché
- b. medicinali validamente omologati dall'Istituto con un'indicazione per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.

VI

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2021.

² Si applica fino al 31 dicembre 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ RS 832.102

¹⁰ RS 818.101.24

Prestazioni assunte e importi massimi per le analisi per il SARS-CoV-2

N. 1.1.1 lett. b ed e

- 1.1.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi:
- b. per i contatti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹¹;
 - e. *concerne soltanto la versione francese*

N. 1.3.1 lett. b

- 1.3.1 La Confederazione assume le spese per le analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2:
- b. su prescrizione medica, quattro settimane dopo la vaccinazione completa secondo le raccomandazioni dell'UFSP in persone con grave immunodeficienza;

N. 1.4.1, frase introduttiva (concerne soltanto la versione tedesca), lett. b e c

- 1.4.1 La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale soltanto nei seguenti casi:
- b. per i contatti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare;
 - c. per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena dei contatti secondo l'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare;

N. 1.6.1 lett. a e b

- 1.6.1 La Confederazione assume le spese per il sequenziamento diagnostico del SARS-CoV-2 mediante sequenziamento completo del genoma solo su ordine del servizio cantonale competente e solo nei seguenti casi:
- a. in caso di sospetto fondato della presenza di una variante di SARS-CoV-2 preoccupante, in particolare in caso di decorsi individuali gravi in ospedale e singoli casi di persone con immunosoppressione grave;
 - b. sequenziamenti mirati di campioni in caso di focolai in ospedali o case per anziani e di cura;

¹¹ RS 818.101.26

N. 3.1.1, frase introduttiva

3.1.1 *concerne soltanto la versione tedesca*

N. 3.2.3

3.2.3 Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al massimo 295 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

Prestazione	Importo massimo
Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:	274 fr.
– per l’analisi in caso di dimensione minima del campione aggregato di 4 campioni singoli	82 fr.
– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	24 fr.
– supplemento per ogni altro campione prelevato fino a una dimensione massima del campione di 25 campioni singoli	8 fr.
– per l’esecuzione di un’aggregazione centralizzata nei casi di cui al numero 3.2.1, per ogni campione aggregato	18.50 fr.
Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:	255 fr.
– per l’analisi in caso di dimensione minima del campione aggregato di 4 campioni singoli	82 fr.
– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	5 fr.
– supplemento per ogni altro campione prelevato fino a una dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli	8 fr.
– per l’esecuzione di un’aggregazione centralizzata nei casi di cui al numero 3.2.1, per ogni campione aggregato	18.50 fr.
Per l’emissione del certificato di test COVID-19	2.50 fr.